ItaliaOggi

Data 14-03-2013
Pagina 31
Foglio 1

Una determina del presidente dell'Istituto fissa le misure dello sgravio

Agricoli, via agli sconti

Premi Inail ridotti per gli anni 2008-2010

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera agli sconti Inail sui premi dei lavoratori agricoli dipendenti per le annualità pregresse dal 2008 al 2010. Con determina n. 61/2013, infatti, il presidente dell'Inail ha fissato le riduzioni per le singole annualità che verranno riconosciute d'ufficio alle imprese se non hanno denunciato infortuni e risultano in regola con gli obblighi in materia di sicurezza.

Aziende agricole. L'agevolazione, introdotta dal protocollo welfare del 2007, prevede che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Inail possa applicare una riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di 20 mln di euro. Lo sconto è stato disciplinato dall'Inail con la circolare n. 61/2012 (si veda *ItaliaOggi* del 13 novembre 2012), prevedendosi tra l'altro l'applicazione del beneficio su richiesta da presentarsi online, annualmente, tra il 1° e il 30 giugno. Con riferimento all'anno 2011, il termine è scaduto il 31 dicembre 2012 (termine prorogato) e per esso la misura del beneficio è stata del 16,15%; per gli anni pregressi, dal 2008 al 2010, invece, l'Inail d'intesa con il ministero del lavoro ha deciso di applicare d'ufficio la riduzione, cioè senza la necessità di presentare una domanda da parte delle aziende.

La misura dello sgravio

Periodo	Misura dello sconto
Anno 2008	18,73 per cento
Anno 2009	17,42 per cento
Anno 2010	16,93 per cento

Imprese interessate. Al beneficio sono ammesse le aziende in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che:

- sono attive da almeno un biennio, intendendosi tali quelle che nelle due annualità precedenti hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato) regolarmente denunciato all'Inail sulla dichiarazione trimestrale (Dmag/Unico);
- hanno adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta del beneficio (il biennio di riferimento è quello immediatamente precedente l'annualità cui si riferisce lo sconto; pertanto, per l'annualità 2008 il biennio di riferimento è 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007; per l'annualità 2009 è 1° gennaio 2007-31 dicembre 2008; e per l'annualità 2010 è 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009;
- non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori sulla sospensione dell'attività di impresa (articolo 14 del dlgs n. 81/2008).

Lo sconto (2008-09-10). Con la determina n. 61/2013, l'Inail ha fissato le misure degli sconti validi per gli anni pregressi (si veda tabella). L'Inail, considerata l'impossibilità di operare sulla base delle domande delle aziende, applicherà la riduzione d'ufficio alle imprese attive da almeno un biennio che non hanno denunciato infortuni (nello stesso periodo), riservandosi la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti (possibilità estesa all'Inps).

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.